



COMUNE DI OLBIA

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO N. 128 DEL 16 OTT 2008

OGGETTO: Interventi di contrasto alla prostituzione sulla strada e tutela della sicurezza urbana.

PREMESSO

- che il fenomeno della prostituzione esercitato su strada ha notevole diffusione sul territorio del Comune di Olbia;
- che spesso le persone dedite alla prostituzione sono vittime della tratta degli esseri umani e sfruttate da organizzazioni criminali.

RITENUTO che tale fenomeno si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi e indecenti da parte delle persone che praticano la prostituzione, tanto da offendere la pubblica sensibilità e generare episodi di tensione nella cittadinanza.

CONSTATATO anche il verificarsi di situazioni igienico - sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici che vengono reperiti nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione.

RITENUTO che l'esercizio dell'attività di meretricio produce gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti gravemente imprudenti, in violazione del Codice della Strada, di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali.

CONSIDERATO

- che l'abbigliamento indecoroso e indecente spesso utilizzato per l'esercizio della prostituzione è motivo di distrazione per gli utenti della strada e causa di frequenti incidenti stradali;
- che l'art. 18 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche prevede, nell'ambito dei delitti previsti dall'art. 3 della Legge 20 febbraio 1958 n.75, misure a tutela degli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento, accertati anche nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli Enti Locali;
- che il Comune di Olbia ha in essere convenzioni con Associazioni per garantire l'accoglienza e gli interventi di sostegno psicologico e reinserimento dei soggetti sopraindicati, garantendone l'anonimato.

PRESO ATTO che con nota prot. n. 83361 del 15 ottobre 2008 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008 n. 125.

VISTO l'art. 54, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008 n. 125.



COMUNE DI OLBIA

Ufficio del Sindaco

VISTO l'art. 2 lett. a) del decreto del Ministro dell'Interno del 5/08/2008, ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare la sfruttamento della prostituzione.

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008 n. 125.

ORDINA

- Il divieto a chiunque, sulle pubblica vie del territorio del Comune di Olbia, di contattare soggetti dediti alla prostituzione, ovvero concordare con gli stessi delle prestazioni sessuali;
- E' fatto inoltre divieto di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali, ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267 del 2000, per le violazioni della presente ordinanza è stabilito l'importo del pagamento, in misura ridotta, nella somma di € 200,00 (duecento).

In alternativa all'erogazione della sanzione stabilita nella presente ordinanza, ed in piena sintonia con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio n. 286, i soggetti accertatori avvieranno le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenze o grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, alla struttura dei Servizi sociali del Comune di Olbia, per i previsti interventi di sostegno psicologico e reinserimento.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Sindaco della città di Olbia; alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze-ingiunzione di pagamento.

E' revocata la precedente ordinanza sindacale n. 116 del 13 agosto 1998.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali;



COMUNE DI OLBIA

Ufficio del Sindaco

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Questura di Sassari, al Comando Provinciale dell'Arma Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

